



# Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 DEL 27 Gennaio 2009

OGGETTO: **Vertenza 'PECORA Sabato c/Comune' –  
Atto di Appello - Nomina legale difensore.**

L'anno duemilanove il giorno ~~ventisette~~ <sup>ventisette</sup> del mese di **gennaio**, alle ore **12,30** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di Sindaco.

			Presenti	Assenti
1	<b>Tarallo Lorenzo Gerardo</b>	<b>Vice - Sindaco</b>		S <sub>1</sub>
2	<b>Ciuccio Roberto</b>	<b>Assessore</b>	S <sub>1</sub>	
3	<b>Di Lucia Vincenzo</b>	<b>Assessore</b>		S <sub>1</sub>
4	<b>Guglielmotti Eugenio</b>	<b>Assessore</b>	S <sub>1</sub>	
5	<b>Nacarlo Salvatore</b>	<b>Assessore</b>	S <sub>1</sub>	

Assiste il Segretario comunale generale dr. Andrea D'AMORE, incaricato della redazione del verbale.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

*A cura dell'Ufficio Contenzioso;*

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che il sig. **PECORA Sabato**, rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Felice, ha proposto *atto di appello* dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – sezione del Lavoro -, avverso il Comune di Capaccio e l'INPS di Salerno, per la riformulazione integrale della sentenza nr. 3739/07 emessa dal Tribunale di Salerno (*questione contributiva e assegni familiari LSU*), nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

**Ritenuto** che si rende necessario difendere le ragioni e gli interessi del Comune;

**visto** il vigente regolam. per la disciplina del conferimento di incarichi professionali ad avvocati, procuratori legali abilitati al patrocinio;

**visto** l'art.49 del T.U. - D.L.267/00;

**Ad unanimità** di voti resi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

(1) Di nominare nel giudizio di cui in premessa, legale difensore del Comune l'avv. Bruno Mollo, con studio in Capaccio in viale Della Repubblica nr.37, abilitato al patrocinio;

(2) di dare atto che:

=il nominato professionista potrà avvalersi, rendendosene personalmente responsabile, di sostituti d'udienza e potrà nominare consulenti di parte solo previa autorizzazione di questo Ente;


=viene autorizzato a poter accedere, con mezzo proprio, presso qualsiasi ufficio al fine di reperire i necessari atti e documenti;

=l'incarico viene dato ai sensi del regolamento vigente, che il professionista, con l'assunzione del presente mandato, dichiara di accettare;

= l'incarico si intende accettato con la sottoscrizione dello schema di convenzione e disciplinare che dovrà essere sottoscritto tra le parti.

CORTE D'APPELLO - SALERNO  
SEZIONE LAVORO  
20 OTT. 2008  
Ecc. ma  
Depositato nella Canc.  
della Sezione

STUDIO LEGALE  
Avv. Michele De Felice  
C.so Garibaldi, 164 84122 SALERNO  
Tel. 089 238357  
mdefelice@tin.it



**CORTE DI APPELLO DI SALERNO**  
**GIUDICE DEL LAVORO**  
**ATTO DI APPELLO**

Per : **Pecora Sabato** (c.f. PCR SBT 53A14 H703E), nato a Salerno il 14.01.1953 e residente a Capaccio, alla via Torre di Mare, n. 84, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Michele De Felice, e con lui elettivamente domiciliata in Salerno, al C.so Garibaldi n° 164, presso il suo studio.

- Appellante -

Contro : **Comune di Capaccio**, in persona del Sindaco p.t. Domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, via Vittorio Emanuele, Capaccio (SA)

- Appellato -

Nonché : **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

- Appellato -

\*\*\*

Per la riforma della sentenza n. 3739/07 emessa il 09.10.2007 dal Giudice del Lavoro di Salerno, depositata in data 26.10.2007 e non notificata.

\*\*\*

A) Con ricorso al Giudice del Lavoro di Salerno depositato in data 9.0506 il sig. Pecora Sabato esponeva quanto segue, ovvero:

- a) di avere lavorato presso il Comune di Capaccio, in qualità di lavoratore socialmente utile, dall'1.1.1998 al 31.12.2001;
- b) di essere stato impegnato nell'ambito di un progetto autofinanziato predisposto dal Comune in parola, Ente utilizzatore;
- c) di avere percepito, nel periodo indicato, dal Comune di Capaccio, l'assegno mensile di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili nonché, una "integrazione compenso LSU" a carico del medesimo Comune;
- d) di avere regolarmente percepito l'assegno al nucleo familiare (ANF) sino all'aprile 2000 incluso, mentre, successivamente, a partire dal maggio del medesimo anno tale prestazione non gli era stata più corrisposta;
- e) di aver provveduto a inoltrare formale richiesta di pagamento degli AA.NN.FF. maturati e non percepiti al Comune appellato (quale Ente utilizzatore) nonché all'INPS

*quest'ultima tenuta al risarcimento del danno conseguente, quantificabile in misura pari a quella dell'importo non percepito a titolo di A.F., maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi, condannando, per l'effetto, il Comune di Capaccio, in persona del Sindaco p.t. Al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 7.510,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

*In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione.”*

\* \* \*

B) Si costituiva in giudizio il Comune di Capaccio chiedendo il rigetto del ricorso, e in via subordinata, se sussistente e provato il diritto del ricorrente, dichiarare l'INPS tenuto all'erogazione degli assegni del nucleo familiare. L'appellato eccepiva:

– la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c. per mancanza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda con le relative conclusioni.

– Nel merito affermava: *“gli assegni per il nucleo familiare, come previsto dalla normativa che disciplina i lavoratori socialmente utili, sono sempre stati a carico dell' INPS ed è questo Ente preposto, in via esclusiva, alla loro erogazione.*

*Il legislatore in questa materia non si è mai discostato da questo principio, infatti: il D. lgs. 1.12.1997 n. 468 prevedeva con l'art. 11 che: i soggetti promotori possono al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8 comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS, in unica soluzione, gli importi della copertura dei benefici accessori... Anche nel D. lgs. 81/2000, prevale sempre la regola che è l'INPS ad erogare il contributo e quant'altro ad esso inerente.”*

Concludeva, pertanto, sulla base di quanto dedotto, affinché venisse dichiarata la nullità del ricorso e/o improcedibilità, nonché, nel merito per il rigetto del ricorso.

Chiedeva altresì,

*- in via subordinata, dichiarare l'INPS tenuto all'erogazione degli assegni del nucleo familiare.*

*-In via del tutto subordinata ridurre le pretese del ricorrente a quanto sarà accertato in corso di causa.*

Articolava, quindi, richieste istruttorie, chiedendo, in caso di ammissione dei mezzi istruttori di controparte, di essere abilitati alla prova contraria a quella del ricorrente.

C) Non provvedeva alla costituzione in giudizio l'INPS, benché informato della pendenza del giudizio a mezzo notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza preso la sede legale dell'Ente in Roma, alla via *Ciro il Grande*.

D) Nel corso dell'udienza di cui all'art.420 c.p.c. (tenutasi in data 16.3.2007) il Giudice di primo grado rinviava la causa " *per la discussione all'udienza del 9.10.2007* "

E) Alla successiva udienza del 9.10.2007 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, con sentenza (successivamente pubblicata con il numero 3739/2007), così provvedeva :

**"dichiara non correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'INPS; rigetta il ricorso nei confronti del Comune di Capaccio; compensa le spese."**

\* \* \*

La sentenza impugnata è erronea e va, conseguentemente, riformata.

Va, preliminarmente, sottolineata la singolarità della decisione impugnata che, in presenza di una domanda formulata in forma alternativa nei confronti dei due possibili debitori di un trattamento sicuramente dovuto (assegni familiari) si è pronunciata, di fatto, disattendendo del tutto la richiesta di liquidazione :

- nei confronti dell'INPS in ragione della non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente predetto;
- nei confronti del Comune di Capaccio, in ragione della presunta insussistenza della responsabilità di tale Ente nell'erogazione dei trattamenti richiesti (e, indirettamente, della responsabilità, in proposito, dell'INPS) !

La conclusione del giudizio appare del tutto paradossale e ciò per evidenti ragioni sia di procedura che di merito.

In particolare, quanto al primo aspetto, è di tutta evidenza la singolarità (o censurabilità) di una decisione che si sia pronunciata, contemporaneamente,

- nel merito nei confronti di un litisconsorte;
- nel rito (sotto il dedotto profilo della irregolarità della notificazione) nei confronti dell'altro soggetto convenuto.

E' del tutto evidente, infatti, che, in caso di irregolare chiamata in giudizio di un litisconsorte, il processo non può utilmente procedere ai fini della pronuncia, nel merito, nei confronti dell'altro litisconsorte evocato in giudizio.

Quanto al merito della vicenda, poi, va rilevato che, in altri giudizi di analogo oggetto, i Giudici del Tribunale di Salerno si sono pronunciati riconoscendo, in ogni caso, il diritto dei ricorrenti alla percezione del trattamento dovuto.

App

restane

individ

La c

ragione

l'accogl

(e decis

A ta

richiam

seguenti

VIOL

La decis

fattispeci

all'art.29

Tale non

Giudice

fissa all'

decadenz

Nel proce

c.p.c., ch

irregolari

pe. provv

Il Giudice

ed ha, al

contraditt

introduttiv

Al contrar

nullità (e/

provveder

territorialn

La sanzior

notificazio

Appare incontroverso, infatti, il diritto del ricorrente a percepire tali emolumenti, restando aperta, in proposito, quale unica questione interpretativa, quella della individuazione del soggetto (Comune di Capaccio o INPS) tenuto all'adempimento.

La domanda giudiziale era stata, pertanto, proposta in forma alternativa proprio in ragione del fatto che la fondatezza della domanda nei confronti di un soggetto ne escludeva l'accogliibilità nei confronti dell'altro, ragion per cui le relative questioni andavano trattate (e decise) in un unico processo.

A tale quesito la decisione impugnata ha reso la - paradossale - risposta sopra richiamata. La sentenza del Giudice del Lavoro é, conseguentemente, censurabile per i seguenti motivi :

\* \* \*

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 291 C.P.C. IN ORDINE AL MANCATO ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA.**

La decisione impugnata è, anzitutto, censurabile in ragione della omessa applicazione alla fattispecie - da parte del Giudice di prime cure - della disposizione normativa di cui all'art.291 c.p.c. I comma.

Tale norma stabilisce che, nell'ipotesi in cui il convenuto non si costituisca in giudizio, il Giudice qualora "*ravvisi un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.*"

Nel processo del lavoro, identico principio deve ritenersi applicabile ai sensi dell'art.421 c.p.c., che prevede, al 1° comma, che "*il Giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti*"

Il Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, non ha fatto applicazione di tali norme ed ha, al contrario, **rigettato** la domanda in ragione della non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS (in particolare, della omessa notifica del ricorso introduttivo presso la sede Provinciale dell'Ente).

Al contrario, in ossequio a quanto previsto dalla normativa richiamata, in caso di accertata nullità (e/o irregolarità) della notifica effettuata il Giudice di prime cure avrebbe dovuto provvedere a disporre la rinnovazione della notificazione nei confronti della sede INPS territorialmente ritenuta competente, giammai pronunciarsi sul merito della domanda.

La sanzione prevista dalla norma applicata dal giudice di prime cure in caso di irregolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio previdenziale é infatti quella della "**nullità**

“ della notifica (art.44 co.3 lett.b D.L. 269/2003), cui avrebbe dovuto far conseguentemente seguito la rinnovazione della notificazione stessa, giammai la pronuncia “ nel merito “.

Da ciò deriva la evidente erroneità della decisione impugnata, sotto entrambi i profili oggetto di pronuncia.

Vi é, pertanto, per i motivi esposti, necessità di riforma della sentenza, con rimessione della causa al primo giudice ex art.354 c.p.c. I comma, atteso che questi dovrà pronunciarsi nuovamente, nel merito, nei confronti dell'INPS (previa rinnovazione della notifica del ricorso di primo grado) nonché, nuovamente, nei confronti del Comune di Capaccio, da considerarsi litisconsorte necessario, attesa la fattispecie unitaria esplicitamente dedotta in giudizio e, in particolare, il nesso di incompatibilità esistente tra la domanda proposta nei confronti dell'uno e dell'altro soggetto, nesso dal quale discende il fatto che la fondatezza dell'una **domanda** esclude quella dell'altra

\* \* \*

**NEL MERITO, CENSURABILITA' DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA  
ASSERITA ESTRANEITA' DEL COMUNE DI CAPACCIO ALL'OBBLIGO DI  
PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI FAMIGLIA RICHIESTI.**

La decisione impugnata é, in ogni caso e per quanto possa occorrere, atteso il rilevante ed assorbente profilo prioritariamente dedotto nel precedente motivo, autonomamente censurabile in ordine alla affermata estraneità del Comune di Capaccio rispetto all'obbligo di versamento degli assegni familiari in favore del ricorrente.

Alferma in proposito la decisione in parola :

*“I comuni ( o gli altri enti che intendevano farsi promotori del progetto di lavoro socialmente utile) ai sensi dell'art. ( comma 6, D. Lgs. 468/97 potevano “versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori...” , ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS in una unica soluzione gli importi necessari alla copertura dei benefici accessori”. Così ha infatti provveduto a fare il Comune di Capaccio sino all'Aprile del 2000 e, cioè sino a quando il D. Lgs. 81/2000 ha abrogato la norma anzidetta. Nessun obbligo può quindi più riconoscersi in capo all'Ente territoriale.”*

La decisione appare del tutto censurabile.

Come affermato dal Tribunale di Salerno nella propria decisione n.5154/2007, che ha avuto ad oggetto l'identica questione tra altro ricorrente e le stesse parti convenute, il Comune di Capaccio **deve provvedere al pagamento degli ANE**, in quanto “prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2000, il Comune provvedeva direttamente al pagamento degli LSU.

relativamente ai progetti autofinanziati, mentre l'INPS erogava gli assegni per il nucleo familiare. L'erogazione da parte dell'INPS di tali assegni per il nucleo familiare avveniva, peraltro, in base al disposto dei commi 4 e 6 dell'art. cit., ora abrogato, il quale prevedeva che le Regioni e le province "possono" destinare delle risorse, per il finanziamento degli ANF. In tal caso, gli enti locali "potevano" o versare delle quote mensili all'INPS per il pagamento degli assegni, ovvero "potevano" provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni....".

Quanto agli effetti del D.Lgs.81/2000, in assoluto contrasto con quanto affermato nella decisione qui impugnata, afferma poi la sentenza n.5154/2007 che

"Dall'abrogazione dell'art. 11 si desume che l'INPS non è più tenuto al pagamento degli assegni familiari, in quanto nel caso di specie vi è un progetto autofinanziato dal Comune, dunque è tale Ente locale che deve provvedere direttamente, in qualità di Ente utilizzatore, ai relativi oneri finanziari.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 81/2000 l'INPS è tenuto a corrispondere gli assegni per cui è causa solo ai lavoratori che svolgono attività i cui oneri sono posti a carico del Fondo per l'occupazione".

In ragione di tale argomentazione il Comune di Capaccio veniva condannato al pagamento degli ANF in favore del ricorrente, relativamente al periodo richiesto in ricorso. Ne consegue, nel merito ed in ogni caso, la necessità di riforma della decisione, sul punto.

\*\*\*

Per tali motivi, espressamente riproposte, ex art.346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni, deduzioni e difese già proposte nel corso del precedente grado del giudizio

#### CHIEDE

che la Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, in accoglimento del presente gravame voglia riformare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente :

- dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado all'INPS ed integrale rimessione della causa al primo giudice ex art.345 c.p.c. I comma,
- nel merito, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, "Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione degli assegni al nucleo familiare per il periodo 01.05.2000/31.12.2001 e, per l'effetto condannare il Comune di Capaccio, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 7.510,00 ovvero della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.




- *In via del tutto subordinata, ove dovesse essere accertato che il mancato pagamento è conseguito al comportamento omissivo tenuto dall'Amministrazione Comunale di Capaccio in relazione agli adempimenti previsti per l'erogazione del titolo in parola, dichiarare quest'ultima tenuta al risarcimento del danno conseguente, quantificabile in misura pari a quella dell'importo non percepito a titolo di A.F., maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi, condannando, per l'effetto, il Comune di Capaccio, in persona del Sindaco p.t. Al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 7.510,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.*
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con attribuzione.

Si depositano: sentenza impugnata, fascicolo di primo grado, sentenza n.5154/2007 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, dott.ssa Martina Brizzi.

Salerno, li 17.10.2008

S.J.


Avv. Michele De Felice





CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
Sezione Lavoro

R.G. n. 1238/08 PECORA S., COMUNE TARACCA C. n. \_\_\_\_\_



IL PRESIDENTE *f.f.*

letto il ricorso che precede;

V° l'art. 435 c.p.c. mod. L. 11 agosto 1973, n. 533;

NOMINA relatore il Dott. CAPPELLI-GAJANO.

FISSA l'udienza di discussione davanti al Collegio

per il giorno 18.2.2009 ore 9.30

~~23 OTT. 2008~~

Salerno, li \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1  
Dott. Giancarlo BOPRELLI

Il Presidente  
Dott. Matteo CASALE

3° COPIA conforme all'originale,  
chiusa e sigillata al fine,

*De Felice*

13 NOV. 2008

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE C2  
Dott. SSA Alda AMODEO





N. 1328 del cronologico  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
**UFFICIALE GIUDIZIARIO**  
Donata Sestini

PRO  
ESSENTA

Ufficio Unico  
presso la Corte d'Appello di Salerno

POSTE ITALIANE  
Tutti gli adempimenti fiscali e altri pagati  
Aut. Min. Giust. n. 10041 del 22/08/2001

**SERVIZIO NOTIFICAZIONE  
ATTI GIUDIZIARI**

CONIUNE DI CAPRANO, in persona  
DEL SINDACO PIU' GIUNTO DO LA

CASA CONIUNACE

VIA V. ERMANUECE

CAPRANO


**AVVERTENZE**  
Sulle pressante buste del tipo applicabile  
francobolli per l'importo complessivo delle  
seguenti tasse:

1. Franchigia e raccomandazione del peggio
2. Franchigia e raccomandazione dell'avviso  
di licenziamento

La presente raccomandata deve descriversi  
sul foglio n. 1-A. Deve consegnarsi  
possibilmente al destinatario.



**ATTI ESSENTI AN**



1000  
1000  
1000  
1000  
1000

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b>	
Capaccio (SA) ,il 07/01/2009	
	Il Responsabile del Servizio <b>CONTENZIOSO</b> Il Responsabile Settore 1° <b>(D.ssa Maria Valia PETRAGLIA)</b>

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere	
Capaccio (SA)	Il Responsabile del Servizio

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	
Capaccio (SA) _	Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale  
Dr. Andrea D'AMORE

Il SINDACO  
Pasquale MARINO

Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.
Data _____ del _____
Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente deliberazione è stata pubblicata :
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____
Il Segretario Generale

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del _____ del _____
Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
<input type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
<input type="checkbox"/> Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.
Data _____
Il Segretario Generale